DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 3-bis

Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati

All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato". 2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"

Versione in vigore dal 20 agosto 2013, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-esecuzione-della-pena/art-3-bis-misure-per-favorire-l-attivita-lavorativa-dei-detenuti-ed-internati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it